

La circolare dell'Agenzia delle entrate in consultazione fino al 6 agosto

Controllate a base ampia

La joint venture può costituirsi come una cfc

DI ROSA BIANCOLLI

La joint venture (o associazione temporanea di imprese) può ancora costituire una cfc (controlled foreign companies, società controllate da altre società residenti all'estero), anche se in linea generale il controllo congiunto non sarebbe rilevante. Il tema dell'applicazione della disciplina dell'art 167 del Tuir rimane aperto in questo caso, secondo la recente bozza di circolare interamente dedicata alla disciplina sulle società controllate estere (c.d. controlled foreign companies, o Cfc). Il testo, pubblicato dall'agenzia delle entrate e posto in consultazione fino al prossimo 6 agosto, non scioglie uno dei nodi che riguardano il trattamento fiscale di questa specifica tipologia di collaborazioni imprenditoriali tra soggetti autonomi, ma che decidono di associarsi momentaneamente al fine di raggiungere

re un determinato scopo o portare a termine un progetto comune, commerciale o industriale. Il tema aperto nasce, in effetti, dalla delicata nozione di controllo del soggetto localizzato oltre confine. Per poter considerare Cfc una società estera e applicare il regime di tassazione per trasparenza dei suoi utili, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art 167 del Tuir, è necessario che il soggetto residente in Italia ne detenga «direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo». Al concetto di controllo la bozza di circolare dedica il paragrafo 3, specificando che, rispetto alla precedente versione dell'art. 167, la disposizione risultate dalle modifiche del decreto Atad del 2018 affianca alla già contemplata nozione di controllo civilistico (di cui all'art.2359 cod civ) quella innovativa di controllo economico. In entrambi i casi,

tuttavia, rimane necessario che il soggetto controllante residente abbia diritto ad una partecipazione agli utili (anche minima) del soggetto Cfc, posto che l'imputazione per trasparenza degli utili esteri avverrà proprio «in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente». In merito al controllo economico, il documento in consultazione specifica che «la norma non individua in maniera puntuale il titolo giuridico o lo strumento finanziario che attribuisca al soggetto residente il diritto alla partecipazione agli utili, in quanto, in ragione delle finalità della disciplina, sarebbe limitativo far riferimento agli strumenti finanziari attualmente adottati in Italia», ma in linea generale il requisito del controllo economico è integrato «ogniquale volta si possa vantare il diritto a partecipare

a più del 50 per cento degli utili dell'entità controllata». Ciò considerato, nel caso di joint venture paritetiche, ossia strutturate con partecipazioni egualitarie dei soci al capitale, alle decisioni di indirizzo e alla governance negli organi di amministrativi, non sarebbe possibile individuare un soggetto che abbia il controllo di diritto dell'art. 2359 cod civ. Tuttavia, non è possibile escludere a priori che una joint venture costituisca una CFC, posto che (anche integrando il nuovo concetto di controllo di tipo economico) uno dei due soci potrebbe condizionare, di fatto e in modo preponderante, le scelte dell'entità partecipata estera e avere una partecipazione agli utili maggioritaria.

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

PIATTAFORME

Regno unito, una stretta sul digitale

Regno Unito, piattaforme digitali obbligate a segnalare i redditi dei venditori. Londra segue le indicazioni dell'Ocse e copia l'Unione europea che con la Dac7 introdurrà il medesimo meccanismo già dal primo gennaio 2023. L'agenzia delle entrate inglese ha aperto una consultazione pubblica per ricevere pareri in merito alla segnalazione delle informazioni relative al reddito dei venditori che operano sulle piattaforme online.

Il governo vuole implementare le regole come indicato dall'Ocse all'interno delle linee guida di giugno 2021. La consultazione chiede informazioni sulle esclusioni previste dall'obbligo di segnalazione e sulla portata dei servizi da coprire. Il governo prevede di adottare la versione estesa delle segnalazioni consigliata dall'organizzazione parigina. Questa versione estende il campo di applicazione delle segnalazioni ai servizi personali (ad esempio, Uber), agli affitti di immobili (ad esempio, Airbnb) e include anche la vendita di alcuni beni e il noleggio di mezzi di trasporto.

Il consiglio europeo ha approvato a marzo di quest'anno la direttiva sulla cooperazione amministrativa Dac7 che trasforma in spie per gli erari Amazon, Instagram, Google e tutti i giganti del digitale. Le piattaforme saranno obbligate a comunicare in un paese membro i guadagni online dagli utenti, e i paesi membri dovranno condividere le informazioni con il paese in cui il venditore detiene la propria residenza. Grazie alla misura, la commissione europea prevede un gettito fiscale aggiuntivo di circa 30 miliardi di euro in tutta la Ue.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Sull'eredità confiscata l'amministratore dichiara

Nel caso di un'impresa il cui titolare è defunto, l'erede ha accettato l'eredità con beneficio di inventario ma non è nella disponibilità dell'azienda perché oggetto di confisca, l'amministratore giudiziario dovrà assolvere agli obblighi dichiarativi, intestando le dichiarazioni al defunto, con l'indicazione del suo codice fiscale e della partita Iva dell'impresa individuale, inserendo inoltre i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 496/2021. L'Agenzia ha chiarito che gli adempimenti fiscali a carico dell'amministratore giudiziario sono stati approfonditi con la risposta a interpello n. 276/E del 21 aprile 2021. Con riferimento al caso in esame, l'Agenzia ha sottolineato che con la compilazione del quadro D del Modello AA9, è stata comunicata «l'intenzione dell'erede di non proseguire l'attività d'impresa, senza procedere alla contestuale cessazione dell'attività con la conseguente chiusura della partita Iva presumibilmente in ragione della rappresentata indisponibilità dei beni oggetto di confisca». L'erede, continua l'Agenzia, non potrà dirsi titolare dell'attività sottoposta a vincolo di indisponibilità, anche se coobbligato, in quanto erede, nei confronti dei terzi. Pertanto, l'Agenzia ritiene corretto che l'amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi, intestando le dichiarazioni con l'indicazione del codice fiscale del defunto e della partita Iva dell'impresa. Inoltre, ritiene corretto che l'amministratore assolva agli obblighi di versamento relativi alle imposte afferenti all'impresa individuale, mediante presentazione di un modello F24 intestato a nome del defunto, con il suo codice fiscale e con l'ulteriore indicazione del codice fiscale dell'erede. Infine, l'Agenzia afferma che l'amministratore giudiziario dovrà assolvere agli obblighi di fatturazione elettronica.

Alessia Lorenzini

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Forex, le plusvalenze vanno tassate al 26%

Le plusvalenze realizzate tramite investimenti effettuati sul mercato Forex da persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 26% del loro ammontare. La loro sommatoria dovrà essere indicata nel quadro Rt della propria dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 490/2021. Nel caso in esame l'istante chiede alle Entrate chiarimenti in merito alla tassazione delle plusvalenze realizzate tramite investimenti effettuati attraverso una società informatica di diritto inglese che ha come finalità l'attività di trading finanziario attraverso internet, per mezzo di brokers finanziari internazionali. In particolare, la società è una software house che svolge l'attività di compravendita sul mercato forex (Foreign exchange market o mercato valutario), avvalendosi di brokers di sua fiducia. L'Agenzia ha ricordato che i contratti di compravendita di valute sul Forex devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con dpr. 917/1986, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 26% ai sensi dell'articolo 5 del dlgs n. 461/1997. L'Agenzia evidenzia che, dal momento che il rapporto instaurato tra l'istante e la società di software sembra costituire «un rapporto attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto», rappresentato dagli investimenti effettuati dalla società attraverso il proprio software sul mercato forex, gli eventuali redditi derivanti da tale rapporto costituiscono «redditi diversi di natura finanziaria ai sensi della lettera c-quinquies del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir».

Alessia Lorenzini

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata